

**Comune di
Cavallino – Treporti**

(Provincia di Venezia)

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI
ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 31.07.2006

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione, dallo Statuto comunale e dalla legge n. 241/1990, i criteri generali e le modalità di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale di contributi e altri benefici economici a soggetti singoli e associati operanti nell'ambito della comunità locale nei seguenti settori:

1. Politiche sociali e impegno civile;
2. Cultura, tradizione, spettacolo, attività formative ed educative;
3. Sviluppo economico, attività produttive, turistiche e del lavoro;
4. Tutela dei valori ambientali e florofaunistici;
5. Sport e tempo libero;

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare ed ottimizzare gli investimenti ed i benefici riconosciuti (attribuiti/assegnati) nei diversi ambiti di attività.

Le disposizioni del presente regolamento attuano altresì quanto previsto dalla normativa vigente in tema di disciplina degli interventi economici finalizzati a promuovere e garantire la partecipazione dei cittadini e dei loro organismi aggregativi, nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative di competenza dell'Amministrazione comunale

Art. 2

Destinatari

Possono accedere ai contributi e agli altri benefici previsti dal regolamento tutti i soggetti, operanti nei settori individuati nell'art. 1, iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni, che svolgono attività senza fini di lucro, operanti nel territorio comunale.

Anche i soggetti singoli operanti nel territorio comunale possono accedere ai contributi e agli altri benefici previsti dal regolamento, purché svolgano attività senza fine di lucro.

Possono eccezionalmente essere prese in considerazione anche richieste di contributo presentate da soggetti operanti al di fuori del territorio comunale e/o non iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, qualora le iniziative o le attività siano di rilevante interesse per la comunità di Cavallino- Treporti, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 11.

Art. 3

Tipologia benefici economici

L'amministrazione comunale può intervenire per sostenere le attività o i progetti mediante:

- la concessione di contributi finanziari;
- la fornitura diretta di prestazioni di servizi nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento degli acquisti in economia;
- la concessione a titolo gratuito o a canone ridotto di aree comunali ai sensi di quanto consentito dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali ;
- la concessione a titolo gratuito o a canone ridotto di attrezzature, materiali, beni mobili in genere di proprietà comunale;
- la concessione di targhe, premi, coppe o altri oggetti di rappresentanza;
- la concessione del patrocinio.

I benefici sopra descritti possono essere erogati anche cumulativamente.

Art. 4

Area delle politiche sociali e dell' impegno civile

Gli interventi in questo settore sono principalmente finalizzati:

- alla promozione ed alla tutela della salute dei cittadini quale diritto fondamentale al benessere fisico, psichico e sociale;

- alla prevenzione ed al contrasto dei fattori di rischio determinanti l'insorgere di situazioni di disagio psico-sociale, economico, relazionale e di processi di marginalità ed esclusione sociale;
- alla tutela ed alla protezione dei cittadini, in modo particolare dei bambini e degli adolescenti e delle persone in condizioni di accertata o potenziale fragilità: anziani, disabili, adulti in difficoltà;
- all'integrazione e all'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti diversamente abili;
- all'assistenza a persone e famiglie che si trovano temporaneamente in particolari condizioni di disagio psico-sociale ed economico ;
- al consolidamento di una diffusa cultura di solidarietà;

Per conseguire tali obiettivi, il Comune provvede a sostenere e valorizzare le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, operino concretamente secondo le finalità di cui al precedente comma.

L'Amministrazione Comunale può intervenire direttamente attraverso i propri Servizi, oltre che nei casi di propria esclusiva competenza, anche qualora, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi di associazioni di volontariato, di altre istituzioni ed enti pubblici e privati o, ancora, non siano attivabili nell'immediato prestazioni di spettanza di altri enti pubblici.

In situazioni eccezionali, ove non trovino applicazione gli appositi regolamenti vigenti in materia di assistenza ed integrazione economica, la Giunta Comunale ha facoltà, su motivata proposta dei Servizi competenti, di adottare soluzioni straordinarie, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 5

Settore della cultura, della tradizione, dello spettacolo, delle attività formative ed educative

Gli interventi in questo settore sono destinati principalmente:

- a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali o di valore artistico;
- a favore delle parrocchie che svolgono attività educative (Centri estivi, Grest), nell'ambito del territorio comunale;
- a favore di soggetti che operano nel campo della valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono il patrimonio della comunità locale;
- a favore di soggetti che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i cittadini residenti del comune e quelli di altre comunità nazionali e straniere;
- a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale manifestazioni, convegni, mostre esposizioni, iniziative, con finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali di rilevante interesse per la comunità.

Art. 6

Settore dello sviluppo economico, delle attività produttive, turistiche e del lavoro

Gli interventi in questo settore sono destinati principalmente a sostenere:

- l'organizzazione di iniziative, fiere, mostre, esposizioni e rassegne, che si tengano nel territorio del Comune o al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione alle attività artigianali, agricole e produttive in genere, esercitate dal Comune o promuovano i settori economici del territorio comunale;
- l'attività di Pro Loco, Consorzi e altri soggetti pubblici o privati finalizzata alla promozione del territorio, delle sue risorse e dell'offerta turistica;

- manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del suo patrimonio ambientale, culturale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano il fine di promuovere l'immagine e/o incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- iniziative atte a promuovere la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7

Settore della tutela dei valori ambientali e florofaunistici

Gli interventi in questo settore sono principalmente finalizzati;

- al sostegno dell'attività di associazioni, comitati, ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, della natura e degli animali e per la sicurezza del territorio;
- alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturalistici ed ambientali;
- alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro protezione.

Art. 8

Settore dello sport e del tempo libero

Il Comune interviene a sostegno delle associazioni e delle società sportive che promuovono la pratica da parte delle persone residenti nel comune di attività sportive dilettantistiche e amatoriali a favore dei cittadini di ogni età e dei diversamente abili.

I contributi possono essere concessi anche per manifestazioni che si svolgono al di fuori del territorio a condizione che siano coinvolti cittadini residenti nel comune di Cavallino-Treporti.

Il Comune può concedere contributi a singoli atleti residenti nel comune di Cavallino-Treporti per i quali è prevista la partecipazione ad eventi di risonanza nazionale o internazionale a condizione che l'atleta non sia professionista e che lo stesso non abbia uno sponsor che gli copra tutte le spese connesse alla partecipazione dell'evento sportivo.

Art. 9

Presupposti per la concessione di contributi

L'Amministrazione concede in via ordinaria contributi a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle iniziative del Comune in attuazione del principio di sussidiarietà.

Art.10

Procedura ordinaria per la concessione di contributi

L'Amministrazione, preferibilmente all'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 31/03, con opportune forme di pubblicizzazione, invita i cittadini singoli e associati a presentare proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso e definendo i termini di scadenza per la presentazione delle domande.

I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere benefici economici dall'Amministrazione per attività o singole iniziative riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni amministrative, presentano alla stessa specifiche istanze, attraverso la compilazione della modulistica appositamente predisposta (come da allegato A) disponibile gratuitamente presso gli uffici preposti e presso il sito web del Comune. Le domande dovranno essere opportunamente motivate, documentate e corredate in particolare:

- da una dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;

- dalla dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in denaro dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dalle Istituzioni pubbliche o private;
- dalla specificazione dei benefici richiesti ad altri Enti per la stessa iniziativa;
- da ogni altro documento che il Servizio comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria, anche nell'ambito della procedura di cui al precedente primo comma.

Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'Amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art. 11

Procedura straordinaria per la concessione di contributi

La Giunta Comunale ha facoltà di erogare in qualsiasi momento contributi, sussistendone la copertura finanziaria e comunque in misura non superiore al 25% delle somme a ciò destinate in bilancio, indipendentemente dalle richieste pervenute nei termini di cui all'art. 10, con specifica motivazione, per manifestazioni, progetti, iniziative o attività ritenute di particolare rilievo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, del presente regolamento, non programmabili o preventivabili purché rientrino nei settori d'intervento di cui all'art. 1. Non sono comunque ammissibili a contributo le domande relative ad attività o iniziative già effettuate alla data di presentazione della domanda.

Art. 12

Criteri per la concessione dei contributi

L'Amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi dei precedenti artt. 10 e 11 con riferimento ai seguenti criteri:

- corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'Amministrazione ai sensi del precedente articolo 9, primo comma;
- coerenza e affinità dell'iniziativa o del progetto con le attività di competenza dell'Amministrazione in uno specifico ambito di intervento prioritario;
- numero di persone interessate dall'attività;
- ambito territoriale in cui si svolge l'attività del soggetto richiedente;
- durata dell'attività;
- eventi di rilevanza nazionale organizzati dal soggetto comportanti riconoscimenti per il Comune di Cavallino-Treporti.

Art. 13

Formalizzazione della concessione dei benefici economici

L'Amministrazione formalizza la concessione dei contributi e degli altri benefici economici di cui all'art. 3, attraverso un provvedimento del responsabile del servizio competente, sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali di concessione di cui all'art. 12 e di quant'altro previsto dal regolamento, nel quale sono individuati:

1. il soggetto destinatario;
2. la tipologia del beneficio economico ed il suo ammontare;
3. l'attività svolta dal soggetto per la quale è prevista la concessione del beneficio economico o il relativo progetto;
4. l'obbligo da parte del beneficiario di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi all'attività o al progetto, una apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il contributo economico e/ o il patrocinio del Comune di Cavallino-Treporti.

Il provvedimento di cui al precedente comma deve essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a concedere il beneficio economico.

Art. 14

Erogazione del contributo

Il contributo, fino alla misura del 50%, viene di norma erogato, dal responsabile del servizio competente all'atto della concessione del medesimo.

La residua parte, sulla base di una puntuale verifica a presentazione:

- di una relazione consuntiva dell'attività e/o del progetto realizzato, da presentare in conformità al modello allegato al presente provvedimento sotto la lettera B) ;
- di un rendiconto delle entrate e delle spese connesse al progetto o all'attività finanziata;
- della documentazione giustificativa delle stesse spese sostenute per il progetto o l'attività finanziata ovvero sulla base di dichiarazione sostitutiva che poi verrà verificata dal responsabile del servizio competente.

Se le spese sostenute e ritenute ammissibili, dedotte le entrate, sono minori del contributo concesso, il responsabile del servizio provvede a ridurre il contributo nella misura corrispondente.

La Giunta comunale può, eccezionalmente, approvare gli indirizzi affinché l'erogazione del contributo avvenga interamente nella misura del 100% in tutti i casi in cui il ritardo nell'erogazione del contributo potrebbe compromettere il raggiungimento del risultato connesso al progetto ritenuto meritevole di finanziamento.

La Giunta, inoltre, può approvare appositi indirizzi, affinché, in relazione alla natura e alla complessità dell'iniziativa, dalla quale possono anche derivare delle entrate per il beneficiario, l'intero contributo venga erogato per intero a consuntivo.

Art. 15

Spese documentabili e ammissibilità spese non documentabili

Sono documentabili attraverso fatture, notule, scontrini fiscali e altri documenti contabili rilasciati o emessi da terzi (soggetti diversi dal beneficiario), tutte le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'attività o del progetto per il quale è stato concesso il contributo. Sono ammesse, anche se non sono documentate, le spese generali (utenze telefoniche, spese segreteria, cancelleria, spese per carburanti ecc), sostenute per la realizzazione del progetto o dell'attività fino ad un massimo del 20% delle spese totali, fatta salva in ogni caso la valutazione del responsabile del servizio sull'ammissibilità delle predette spese in relazione al progetto o all'attività concretamente realizzata.

Art. 16

Decadenza e revoca contributo

I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

non sia stata realizzata l'attività o il progetto per la quale il contributo era stato concesso;

non venga presentata la documentazione prescritta dai precedenti artt. 14 e 15 entro un congruo termine fissato dal responsabile del competente servizio;

sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'attività o del progetto. In questo caso, se il responsabile del servizio accerta una esecuzione dell'iniziativa in forma ridotta, può consentire l'erogazione di un contributo proporzionalmente ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;

Il responsabile del servizio competente, prima di accertare la causa di decadenza e di revocare conseguentemente la concessione del contributo, deve invitare il beneficiario a presentare entro e non oltre trenta giorni eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, e si verifichi una delle condizioni previste nel precedente primo comma, il

responsabile del servizio competente provvederà al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata, fermo restando il procedimento previsto nel comma precedente.

Art. 17

Contributi a favore delle Istituzioni scolastiche pubbliche e private

L'Amministrazione comunale si riserva di erogare entro il 31 ottobre di ogni anno un contributo per l'anno scolastico in corso per il funzionamento e per i progetti educativi delle scuole statali (materne, elementari e medie) e delle scuole materne private presenti nel territorio comunale.

In tali casi il contributo è deliberato dalla Giunta comunale, previa richiesta dell'ente pubblico o privato nella quale sia quantificato l'ammontare del contributo richiesto, il POF per l'anno scolastico di riferimento e l'ultimo rendiconto approvato.

Il contributo di cui trattasi verrà erogato anticipatamente nella misura del 100% dal competente responsabile del servizio.

L'ente pubblico o privato dovrà, analogamente a quanto previsto per gli enti locali dalla normativa vigente, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario nel quale è stato concesso il contributo, presentare al Comune il rendiconto (o analogo documento contabile) dal quale risulti la dimostrazione contabile della spesa sostenuta e i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia.

La mancata presentazione del rendiconto comporta l'obbligo di restituzione del contributo assegnato e la mancata assegnazione del contributo per l'anno successivo.

Art. 18

Patrocinio

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative o progetti, viene concesso con provvedimento della Giunta Comunale, dietro presentazione di apposita domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, a condizione che la stessa rientri nei settori d'intervento di cui all'art.1.

La concessione del patrocinio non comporta l'ammissione a benefici o agevolazioni a favore delle iniziative per le quali viene concesso.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto al pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 19

Servizi

Il Comune può intervenire, previa deliberazione della Giunta Comunale di indirizzo e previa assunzione dell'impegno di spesa da parte del competente responsabile del servizio, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, alla fornitura di prestazioni e servizi per la migliore riuscita di iniziative di particolare rilevanza.

Art. 20

Concessione immobili e beni mobili

La concessione a titolo gratuito o a canone ridotto di spazi comunali come anche la concessione a titolo gratuito di attrezzature, materiali, beni mobili di proprietà comunale, vengono accordati con atto del responsabile del servizio, previo atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale, sempre che la materia non sia diversamente disciplinata.

La concessione di targhe e riconoscimenti ad una singola persona o per particolari eventi non programmabili, potranno essere accordati con atto del Sindaco previa assunzione dell'impegno di spesa da parte del responsabile del servizio competente.

Art. 21

Istituzione Albo dei soggetti beneficiari

È istituito, ai sensi di quanto prescritto dalla normativa vigente, l'albo dei beneficiari costituito dai soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ad personam e benefici economici a carico del bilancio comunale.

L'albo è aggiornato annualmente con l'inclusione dei soggetti cui siano stati attribuiti benefici economico-finanziari nel precedente esercizio ed è pubblicato, tenuto conto della normativa sulla privacy, nell'albo pretorio e sul sito internet del Comune, indicando la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al primo comma, le lettere iniziali del nome e cognome del beneficiario e gli estremi del provvedimento con il quale il beneficio è stato erogato.

L'albo può essere consultato gratuitamente da ogni cittadino, anche per via telematica.

Art.22

Tenuta ed aggiornamento

L'albo è tenuto e aggiornato da apposito ufficio in conformità degli elenchi predisposti dai servizi competenti e verificati dall'Ufficio di Ragioneria in base alle risultanze contabili.

Art. 23

Istituzione di un fondo Sociale

È istituito presso il Comune, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale del 2/04/1996 n. 10, un fondo sociale destinato agli assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali, collocati nell'area di protezione di cui all'art. 18, primo comma, lettera A) e nell'area sociale di cui all'art. 18, primo comma, lettera B), numero 1, nonché ai concorrenti all'assegnazione di un alloggio, utilmente collocati in graduatoria.

Il fondo sociale è alimentato dall'1% dei canoni riscossi dall'ATER di Venezia dagli inquilini degli alloggi ERP ubicati nel Comune di Cavallino-Treporti e dall'1% dei canoni riscossi dal Comune di Cavallino-Treporti dagli inquilini degli alloggi di sua proprietà.

La Giunta comunale potrà approvare un incremento del suddetto fondo.

Il predetto fondo è altresì alimentato dalle sanzioni amministrative conseguenti alla mancata richiesta di autorizzazione all'ospitalità temporanea e dalla maggiorazione dell'indennità di occupazione dovuta dagli occupanti senza titolo ai sensi di quanto previsto dagli artt. 14, secondo comma, e 27, terzo comma, della legge regionale n. 10/1996.

Art. 24

Criteri generali di utilizzo del fondo sociale

Il fondo sarà utilizzato esclusivamente per coprire o pagare le spese condominiali e l'affitto dei soggetti individuati nell'art. 23 nel caso in cui siano morosi nei confronti del Comune, dell'ATER o di terzi e la morosità sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia o altra situazione di disagio economico-sociale certificata dal competente servizio sociale del Comune ed unicamente allo scopo di evitare la decadenza o lo sfratto esecutivo dell'interessato.

La determinazione e la concessione del contributo sarà disposta d'ufficio, con un provvedimento del responsabile del servizio competente, previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali approvati con il presente regolamento.

Art. 25

Responsabilità

Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività e alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui all'art. 2 fanno capo esclusivamente ai soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un concorso economico.

È fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo di acquisire le autorizzazioni e i permessi previsti dalla legge.

Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare ai termini delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26 **Esclusioni**

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

Il presente regolamento non si applica, inoltre, **fatto salvo quanto previsto dall' art. 21**, nei seguenti casi:

- a) per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia al vigente regolamento degli interventi di assistenza ed integrazione economica.
- b) per i contributi concessi per la gestione degli impianti sportivi comunali, per la gestione delle caorline da regata di proprietà del Comune ed in genere in tutti i casi in cui il contributo venga erogato in esecuzione di una specifica Convenzione;
- c) per i contributi concessi dallo Stato e dalla Regione ed erogati dal Comune nel rispetto della normativa vigente;
- d) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità;
- e) in genere per tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.

Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.

Art. 27 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.